Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 5 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
« L'Unione italiana di riassicurazione assume, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste e giacenze, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, assunti dalle Compagnie o Enti italiani di assicurazione ».

All'articolo 2 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
« L'assunzione delle riassicurazioni di cui ai precedenti numeri è subordinata all'autorizzazione del Comitato di vigilanza, istituito ai sensi del successivo articolo 8 ».

Nello stesso articolo 2, al secondo comma, sono soppresse le parole: « istituito a norma del successivo articolo 8 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
« L'Unione italiana di riassicurazione, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Comitato di vigilanza, può retrocedere a Compagnie o Enti di assicurazione, i rischi di guerra assunti a norma degli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOSTI VENTURI — RICCI — RICCARDI
TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.
Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923-II, n. 3279, è abrogata e sostituita, al titolo III, nn. 13, 14 e 15, con la tabella annessa alla presente legge.
È abrogato il R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1464.

Art. 2.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 delle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, sono esentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle tasse di concessione governativa concernenti i provvedimenti Sovrani di concessione, di rinnovazione e di riconoscimento di titoli, predicati e stemmi nobiliari di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

o

Tabella annessa alla legge che modifica, aggiunge e sostituisce ai numeri 13, 14 e 15 la tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923 - II, n. 3279.

Numero d'ordine – Tabella in vigore	Numero d'ordine – Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
13	13	*a*) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti.			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.
		1° per il titolo di Principe	96.000	ordinario	Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano:
		2° per il titolo di Duca	81.000	»	*a*) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo;
		3° per il titolo di Marchese	48.000	»	
		4° per il titolo di Conte	39.000	»	*b*) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà.
		5° per il titolo di Barone o Visconte . .	24.000	»	
		6° per il titolo di Nobile dei Principi . . .	19.500	»	I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).
		7° per il titolo di Nobile dei Duchi	18.000	»	
		8° per il titolo di Nobile dei Marchesi . .	15.600	»	
		9° per il titolo di Nobile dei Conti . . .	14.700	»	
		10° per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti.	13.500	»	
		11° per il titolo di Nobile o per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	12.000	»	
		12° Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	15.000	»	

Numero d'ordine – Tabella in vigore	Numero d'ordine – Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	*Segue*				
13	13	13° per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	—	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.
		b) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	—	ordinario	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		c) Elevazione di comune a città	9.000	»	
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi (di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, numero 974) saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930, anno VIII, n. 974).
		per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali)	200	»	
		per gli altri stemmi: se siano trasmissibili agli eredi	3.000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi . . .	2.250	»	
		Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	—	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		Decreti per ampliazione di stemmi esclusi quelli civici.	1.500	ordinario	
—	14*bis*	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61:			I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, sono soggetti:
		1° riconoscimento della legale spettanza di			*a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di

Numero d'ordine — Tabella in vigore	Numero d'ordine — Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue 14	*Segue* 14*bis*	titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà Italiana .	—	—	un ventesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (numero 13, tabella); *b*) per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella).
		2° riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontifici per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata l'accettazione, per la conseguente iscrizione nei Libri araldici	—	—	La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione, autorizzazione o conferma su proposta (nn. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se *motu proprio*, rinnovazione o riconoscimento di conferimento dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia.
		3° riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna . .	—	—	
		4° iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana o nei Libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine	—	—	I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (articolo 14 tabella).
		5° autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani	—	—	I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un centesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella).
		6° autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli . . .	—	—	Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del ventesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
		7° provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dello Ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, anno VII, n. 61 . . .	—	—	
15	15	*a*) Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere:			La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 13 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.
		Se sono ereditarie od importino titolo ereditario:			
		1° Cavalierato di gran croce	4.500	ordinario	Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipenden-
		2° Commenda con placca	3.600	»	
		3° Commenda . . .	3.000	»	
		4° Cavalierato . .	900	»	
		Se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari:			
		1° Cavalierato di gran croce	1.500	»	
		2° Commenda con placca	1.200	»	

Numero d'ordine: Tabella in vigore	Numero d'ordine: Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue 15	*Segue* 15	3° Commenda . . .	1.000	ordinario	temente dall' azione personale svoltavi.
		4° Cavalierato . .	300	»	
		b) Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell' Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie od importino titolo ereditario:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell' amministrazione statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.
		1° Cavalierato di gran croce o commenda con placca	150	»	
		2° Commenda o cavalierato	90	»	

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 727.

Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 35.000.000 a favore dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » quale contributo dello Stato per le manifestazioni da esso promosse.

Detta somma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-XVII - 1940-XVIII, L. 15.000.000 nel 1940-XVIII - 1941-XIX e L. 10.000.000 nel 1941-XIX - 1942-XX.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.

Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie dello Stato comprese nel programma di elettrificazione iniziato in base al R. decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888, e per la conseguente necessaria sistemazione delle linee stesse, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di otto esercizi finanziari a partire dal 1940-41.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito con le modalità e alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

Art. 2.

Per somministrazioni di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per la trazione dei treni, il Ministro per le comunicazioni, in via eccezionale e previo consenso del Ministero delle finanze, può autorizzare la stipulazione di contratti di durata superiore ai nove anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 729.

Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia è trasformato in Regio Conservatorio di musica con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, ed il comune di Venezia.

Le norme per il passaggio allo Stato del Liceo musicale di Venezia saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 730.

Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

1) non aver superato il 27° anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

2) non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

3) non aver superato il 32° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

4) non aver superato il 36° anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo e ruolo suddetti;

5) non aver superato il 36° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

« Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica e a 36 anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera *a*) del successivo art. 17.

« Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto Ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

« Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il Ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

« I limiti predetti sono aumentabili:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

« Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi — sempre alla data del bando di concorso — un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.

« Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non è applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni ».

Art. 2.

L'art. 15 delle norme aprovate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno **1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:**

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

« I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

Art. 3.

L'art. 17 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 7 - Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un Regio istituto tecnico;

b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

« Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera *b*) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al Ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera *a*) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

« Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado ».

Art. 4.

La lettera *c*) dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituita dalla seguente:

c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico.

« Dette nomine avranno luogo previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, alla quale spetta anche di determinare, nel caso, il grado da conferirsi ».

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Fino a tutto il 1941, i marescialli in servizio permanente della categoria governo del ruolo servizi potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico alle condizioni fissate dall'articolo unico della legge 13 luglio 1939-XVII, numero 1190.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.

Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro destinerà, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di L. 30.000.000 ad operazioni di credito peschereccio relative alla costruzioni di nuovi motopescherecci ed al miglioramento di quelli già in attività secondo direttive tecniche stabilite dal Ministero della marina d'intesa col Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Il Ministero della marina verserà alla Banca nazionale del lavoro per gli scopi di cui al precedente art. 1 e con le modalità da stabilire, di concerto col Ministero delle finanze la somma di L. 15.000.000, in rate di tre milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44, prelevandola dal proprio bilancio sugli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Le somme versate in base al precedente comma saranno portate ad aumento della partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro.

Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, modificate dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281. Il concorso stabilito da dette disposizioni potrà essere accordato però con provvedimento insindacabile del Ministro per la marina entro il limite di disponibilità annua non superiore a L. 200.000 e corrisposto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero della marina da istituire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Alle operazioni predette non potrà essere applicato un tasso superiore al 5 per cento.

Del Comitato di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, faranno anche parte tre rappresentanti del Ministero della marina.

Art. 4.

È fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui al precedente art. 1 di mettere dette unità a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, però non superiore a cinque giorni all'anno.

Per tale periodo la Regia marina corrisponderà agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 732.

Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 27.000.000 per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà ripartita in ragione di L. 7.000.000 nell'esercizio 1940-41; lire 8.000.000 nell'esercizio 1941-42; L. 6.000.000 in ciascuno degli esercizi 1942-43 e 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 733.

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali che rivestono il grado di Grande Ammiraglio e gli ammiragli di armata che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » istituita con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del 65° anno di età.

L'indennità supplementare, prevista da detta legge, è corrisposta loro al compimento del 73° anno di età.

Art. 2.

Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Duca del Mare, ha facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità supplementare prevista dalla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del periodo di sei anni di iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » o successivamente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 734.

Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella n. 3 dell'allegato 6°, annessa al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la parte relativa alle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri, è sostituita dalla seguente:

a) Primi avieri:

1° aviere con ferma di leva	L. 2,50
1° aviere volontario con ferma di 30 mesi	» 2,50
1° aviere con ferma di anni 4	» 3,10
1° aviere con ferma di anni 6	» 3,60
1° aviere con ferma di anni 6 e 3 anni di grado	» 4,10

b) Avieri scelti:

aviere scelto di leva . . . . L. 1,80
aviere scelto volontario con ferma di 30 mesi » 1,80
aviere scelto con ferma di 4 o 6 anni . . . » 2,20

c) Avieri:

aviere di leva . . . . L. 1,60
aviere volontario con ferma di 30 mesi . . . » 1,60
aviere con ferma di 4 o 6 anni . . . . . . » 1,90

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 735.

Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di Bologna, indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, è concesso un nuovo termine di cinque anni dal 16 giugno 1939-XVII.

Art. 2.

Il comune di Bologna per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, ha facoltà di determinare l'indennità di espropriazione sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i limiti dei saggi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni eseguite in dipendenza dei lavori stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 736.

Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola internazionale di liuteria, istituita in Cremona a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, ha per fine di impartire agli allievi le cognizioni culturali e tecniche indispensabili per divenire provetti liutai.

Art. 2.

La durata dell'insegnamento è di quattro anni ripartiti in due corsi biennali.

Il primo biennio ha lo scopo di mettere gli allievi in grado di costruire le varie parti degli strumenti a corda, il secondo di renderli capaci di costruire violini classici.

Gli allievi, che non saranno giudicati idonei alla prosecuzione degli studi dopo il primo biennio, potranno frequentare un terzo anno specializzato per la costruzione degli accessori e strumenti musicali di minor pregio.

Alla Scuola potranno altresì essere annessi corsi liberi di perfezionamento per la costruzione, il restauro e il collaudo degli strumenti musicali ad arco.

Art. 3.

Le materie che si insegnano nella Scuola sono nel primo biennio: religione, storia della liuteria, elementi di musica e violino, tecnologia, fisica generale, chimica, disegno professionale, plastica e scultura in legno, educazione fisica; nel secondo biennio: religione, cultura militare, storia della liuteria, musica e violini, chimica generale ed applicata, plastica e scultura in legno, educazione fisica.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove di esame delle dette materie e delle relative esercitazioni pratiche.

Art. 4.

Al primo anno della Scuola si è ammessi con la licenza della Scuola tecnica a indirizzo industriale con specializzazione « falegnami ebanisti » o in seguito a speciale esame.

Alla Scuola possono essere ammessi anche gli stranieri.

Alle classi successive alla prima si accede unicamente per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 5.

Alla fine degli studi si consegue il diploma di liutaio e, alla fine del terzo anno complementare del primo biennio, il diploma di aiuto liutaio.

Art. 6.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 58
Esame di ammissione di cui all'art. 4	» 50
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di licenza del corso complementare al primo biennio	» 75
Esame di licenza finale	» 150
Tassa di diploma di licenza del corso complementare	» 70
Tassa di diploma di licenza finale	» 70

Art. 7.

All'amministrazione della Scuola provvede un Consiglio di amministrazione, la cui composizione sarà stabilita, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il governo didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un direttore.

Il posto di direttore è conferito per incarico dal Ministro per l'educazione nazionale.

Alla Scuola, oltre al direttore, sono assegnati:

1) un insegnante di liuteria;

2) un aiuto insegnante di liuteria;

3) sette incaricati per l'insegnamento di:
  a) storia della liuteria;
  b) elementi di musica e violino;
  c) tecnologia;
  d) fisica e chimica;
  e) disegno;
  f) plastica e scultura in legno;
  g) religione.

L'insegnante e l'aiuto insegnante di liuteria saranno scelti fra maestri liutai di riconosciuto valore e di chiara rinomanza ed assunti dal Consiglio di amministrazione ai sensi del 2° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Al personale, di cui al comma precedente, potranno essere concessi gli assegni speciali previsti dal primo comma dell'art. 49 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 con le modalità e alle condizioni ivi previste ed indipendentemente dal limite posto dall'ultimo comma dell'art. 49 medesimo.

Art. 9.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le Scuole e gli Istituti di istruzione media tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 737.
Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, convertito nella legge 17 gennaio 1938, n. 98;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di aumentare il ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri, stabilito col R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, è sostituito con quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico del ruolo del personale subalterno, potranno essere conferiti agli uscieri attualmente addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione centrale che saranno collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado e nell'ordine risultante dalla posizione nel grado di usciere.

Art. 3.

Il numero dei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, messi a concorso con il decreto Ministeriale 27 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1939, n. 302, è elevato a 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 26. — MANCINI

TABELLA

Ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri

	Num. dei posti
Capo agente tecnico (1)	1
Agente tecnico (1)	6
Commesso capo	1
Primi commessi	4
Commessi ed uscieri capi	29
Uscieri	36
Inservienti	20
	97

(1) Con trattamento stabilito per quelli del Ministero delle finanze.

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 738.

Collocamento fuori ruolo di personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037;

Visto il Nostro decreto 24 agosto 1939-XVII, n. 1384, con il quale fu disposto in ordine al collocamento fuori ruolo di funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato nel limite complessivo di venti unità delle quali non più di tre di grado quinto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo il limite complessivo di venti funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, a norma del Regio decreto 24 agosto 1939-XVII, n. 1384, i funzionari di grado quinto per i quali tale collocamento fuori ruolo può essere disposto non possono superare il numero di quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « S. Michele » e « Via Larga » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele, Carlo, Giovanna, Marta ed Antonio fu Francesco proprietari, e Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria di 1/6, foglio di mappa 17, particella 30, foglio di mappa 18 particelle 3/*b*, 20, 29, per la superficie di Ha. 4.09.96 e con la rendita imponibile di L. 499,90.

Il fondo « S. Michele », contraddistinto in catasto con la particella 30 del foglio 17, è composto di un solo accorpamento e confina con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Caterina fu Giovanni in Petrella, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Lucia ed Elisabetta fu Carlo.

Il fondo « Via Larga » è diviso in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 3/*b*, 20 e 29 del foglio di mappa 18 e confina: l'appezzamento rappresentato dalla particella 3/*b* del foglio di mappa 18, con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo, con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele, con la strada comunale « Larga »; l'appezzamento rappresentato dalla particella 20 del foglio di mappa 18, con la proprietà Pignatelli Vittoria ed altri fu Paolo, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la strada comunale « Larga »; l'appezzamento rappresentato dalla particella 29 del foglio di mappa 18, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Pucino Assunta di Gennaro ed altri, con la proprietà Petrella Antonio di Francesco, con la proprietà Papa Maria-Giuseppa fu Giuseppe, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, con la proprietà Parente Carlo e Gaetano fu Nicola.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Michele » e « Via Larga » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà, registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 43. — D'ELIA

(2456)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Venaria Reale, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Torino, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore ai 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel Comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) Il comune di Venaria Reale è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2465)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta dei podestà dei comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Novara, perchè i Comuni anzidetti, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza delle richieste sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nei Comuni stessi, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) I comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione;

3) Il prefetto della Provincia e i podestà dei Comuni sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2466)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società d'assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze:

a) Tariffa « Mista famigliare » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in caso di vita al termine fissato, o immediatamente in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio;

b) Tariffa « Polizza vitalizia » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile al termine fissato, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza relative ad assicurazioni collettive, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Alleanza » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime »;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, per il caso di morte o di invalidità permanente in conseguenza di incursioni aeree, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2448)

AVVISI DI RETTIFICA

Nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 660, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII, all'art. 8, terza riga, ove è detto: « ziario 1939-40 della somma di lire 4.200.000 per l'impianto » deve leggersi: « 1939-40 e 1940-41 della somma di L. 15.000.000 per l'assi- ».

Nella legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1940-XVIII, pag. 121, al capitolo 63 delle spese per l'Albania, ove è detto: « Spese per il funzionamento della Delegazione in Albania del Sottosegretariato di Stato e dei suoi uffici periferici » deve leggersi: « Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale di Sua Maestà in Albania e degli uffici provinciali dipendenti ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1940-XVIII - N. 146

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7514
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,775
Id. 3,50 % (1902)	68,925
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,125
Id. Id. 5 % (1936)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, con sede nel comune di Enna ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 maggio 1938-XVI, con il quale il sig. Liborio Scarlata è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Scarlata ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. Cesare Fussone fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, in liquidazione, avente sede nel comune di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Liborio Scarlata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2468)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Regalbuto, con sede nel comune di Regalbuto (Enna) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1936-XIV, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Vito Patti, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Pulvirenti fu Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, avente sede nel comune di Regalbuto (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Vito Patti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2469)

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 7 aprile 1939-XVII, col quale

venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Fagioli con sede in Chiavenna (Sondrio) e l'azienda stessa fu posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale venne nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

Il cav. uff. Clito Mezzera fu Pietro è nominato commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione con sede in Chiavenna (Sondrio), in sostituzione del rag. Eugenio Rota, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2470)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;

Vista la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, con la quale, si è disposto l'aumento di 45 posti nel ruolo organico del personale di gruppo «A» della Amministrazione della P. S. e si è autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per titoli per l'assunzione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. riservando la partecipazione al concorso stesso agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

A tale concorso possono partecipare esclusivamente i candidati i quali rivestano, alla data del presente bando, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera dopo un perioro di sei mesi di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire direttamente al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'articolo 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera e, qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto-legge;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico militare in S. P. E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da lire otto, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Da tali documenti dovrà risultare il possesso, da parte del candidato, della qualifica di ufficiale di complemento.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debi-

tamente legalizzato dal Prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno inoltre presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro, infine, che siano soci di diritto della Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa debitamente legalizzato dal Prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata, corredati da un certificato attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie d'esame e nell'esame finale di laurea;

11) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia, in debito bollo, del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a quella del presente bando ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura, nonchè il possesso della qualifica di ufficiale di complemento.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 1 per la qualifica di ufficiale di complemento e dell'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata — in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi — dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente grado di direttore capo divisione e da un ispettore generale di P. S.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e pertanto la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di lire 3000 annue ridotta del doppio 12 % a lire 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2490)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.